



COPIA CONFORME

IL DIRIGENTE

ing. Giuseppe

D.D.G. n. 220 /D.A.R.

CL 2677

RAGIONERIA CENTRALE PER L'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

VISTO
Preso nota di n. 18/184
Palermo, li 20/03/2014
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

REGIONE **ENERGIA**
VISTO e prenotato in entrata al n. 48
Sul Cap. 2602 l'introito complessivo di €. 403705,00
di cui €. 13423,50 es. fin. 2014
ed €. 389281,50 sui corrispondenti esercizi futuri dal 2015 al 2043
Palermo, li 20/03/2014

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.Lgs. 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- Visto il D.P.R. 30/07/1950 n. 878 relativo alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di OO.PP. e s.m.i.;
- Visto il Testo Unico delle leggi sulla acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. nonché il Regolamento di cui al R.D. 14/08/1920 n. 1285 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 18/04/1981 n. 67 e s.m.i.;
- Viste la L. 07/08/1990 n. 241, la L.R. 30/04/1991 n. 10 e la L.R. 05/04/2011 n. 5 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, recepito con L.R. 15/3/1994 n. 5, e s.m.i.;
- Vista la L. 05/01/1994 n. 36 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 07/03/1997 n. 6 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 27/04/1999 n. 10 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 15/05/2000 n. 10 e s.m.i.;
- Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., recepito nell'ordinamento regionale con la L.R. 12/07/2011 n. 12, art. 16;
- Vista la L.R. 16/04/2003 n. 4, art. 15;
- Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, artt. 96 e seguenti;
- Vista la L.R. 16/12/2008 n. 19;
- Visto il D.P.R.S. 05/12/2009 n. 12;
- Visto il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia;
- Visto il D.lgs. 06/09/2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 15/11/2012, n. 218 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- Visto il D.P.R.S. 19/07/2012 n. 5069, con il quale al Dott. Marco Lupo, dirigente soggetto esterno all'Amministrazione, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto il D.P.R.S. 18/01/2013 n. 6, recante Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale le competenze relative al T.U. 1775/33 e s.m.i. sono state trasferite al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio X, dal Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, Servizio 12°;
- Vista l'istanza in data 23/03/2010, assunta al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta in data 31/03/2010 prot. n. 5788, corredata di progetto a firma dell'ing. Maurizio Sorce, con la quale l'ing. Stefano Albani, nato a Pavia il 07/12/59, C.F. LBNSFN59T07G388G, in qualità di Amministratore Delegato della Siciliacque S.p.A., C.F. e P.IVA. 05216080829 con sede legale a Palermo in via Gioacchino di Marzo 35, domiciliato per la carica a Palermo in via Gioacchino di Marzo 35, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/33, la concessione di derivazione acque pubbliche per uso idroelettrico mediante l'utilizzazione dell'acquedotto Blufi e con centrale, denominata "Blufi 1", da realizzare in c.da Arancio in territorio del Comune di Gela (CL) alla p.lla 120 del F.M. 1. Le principali caratteristiche della derivazione risultano le seguenti:

Portata massima 300 l/s
Portata media nominale 250 l/s
Salto nominale: 384,3 m
Potenza nominale (250 x 384,3):102: 942 kW

Vista l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i. e dell'art. 7 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. ai proprietari, secondo le risultanze catastali, soggetti ad espropriazione, asservimento ed occupazione;

Visto il Decreto del Dirigente Generale della Presidenza della Regione Siciliana n. 3357 del 07/08/2002 con il quale sono stati individuati i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dell'EAS, tra cui le opere relative al sistema idrico Blufi, che sono state affidate in gestione alla società mista Siciliacque S.p.A. in quanto rientranti tra le opere di interesse regionale;

Vista la Convenzione rep. n. 10994 del 20/04/2004, sottoscritta tra la società Siciliacque S.p.A. e la Regione Siciliana, per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, per la durata quarantennale che comprende il sistema idrico Blufi;

Vista la relazione di istruttoria trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con nota n. 269412 del 05/12/2011, dalla quale risulta, tra l'altro, quanto segue:

1. il progetto prevede che le acque dell'acquedotto Blufi, oltre che per il soddisfacimento della domanda idropotabile, siano utilizzate anche per la produzione di energia elettrica, tramite una serie di opere atte a sfruttare il salto di pressione esistente fra la vasca di consegna dell'impianto di potabilizzatore Blufi e la quota della condotta di arrivo al serbatoio ubicato nella c.da Arancio del comune di Gela. Il surplus di energia potenziale da sfruttare è quello dissipato mediante l'immissione diretta della portata all'interno della vasca, nella quale si realizza la perdita di pressione in assenza dell'impianto idroelettrico;
2. la potenza nominale, determinata in funzione del suddetto salto e di una portata media di 250 l/sec, risulta pari a 942 kW;
3. per ospitare il gruppo idroelettrico e le apparecchiature impiantistiche ed elettriche sarà realizzato un nuovo manufatto nelle immediate vicinanze del serbatoio Arancio. La centralina sarà alimentata da una condotta di by-pass che intercetterà l'acquedotto Blufi all'interno di camere di manovra dotate delle apparecchiature necessarie a consentire in qualsiasi momento il ripristino dell'originario sistema. Una volta turbinate, le acque saranno restituite al serbatoio Arancio;
4. nelle vicinanze del sito della derivazione non sono stati riscontrati scarichi di fogna e liquami in genere;
5. le acque chieste in concessione idroelettrica sono quelle relative alla concessione di grande derivazione ad uso idropotabile dell'Acquedotto Blufi, in istruttoria presso l'Ufficio del Genio Civile di Palermo per competenza territoriale;
6. le acque in argomento più precisamente, sono quelle che sfruttando il salto idraulico, dal primo pozzetto al terzo pozzetto, vengono turbinate nella centrale idroelettrica ed in seguito rimesse nella stessa condotta dell'Acquedotto Blufi;
7. la presentazione della domanda è stata resa nota con l'inserzione nella GURS, n. 28 del 16/07/2010, parti II e III.
8. l'ing. Capo del Genio Civile ha pubblicizzato la suddetta domanda emettendo, in data 15/09/2010 con il prot. 12891, l'ordinanza al Comune di Gela, alla quale ha fatto seguito:
 - a. il deposito della stessa e degli atti di progetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/10/2010;
 - b. l'affissione della stessa ordinanza in originale, unitamente alla domanda, per il medesimo periodo di cui sopra, presso l'Albo Pretorio del Comune di Gela;
 - c. la trasmissione dell'ordinanza agli Enti di rito ed alla ditta richiedente;
 - d. la visita locale d'istruttoria è stata effettuata in data 09/11/2010 da funzionari del Genio Civile e dall'ing. Maurizio Sorce - incaricato dalla ditta richiedente - ed in assenza di terzi;
 - e. inoltre, l'ordinanza ha fissato il termine ultimo per la presentazione di eventuali opposizioni, entro 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ovvero presso l'Albo Pretorio del Comune di Gela;

9. a seguito delle predette pubblicazioni non sono state presentate, né presso l'Ufficio del Genio Civile, né presso il Comune interessato, opposizioni e/o osservazioni avverso la richiesta avanzata dalla società di che trattasi;
10. in considerazione della mancata comunicazione dell'ordinanza alla proprietaria dei terreni ove ricade la centrale (sig.ra Lombardo Tania), l'ing. Capo del Genio Civile ha, inoltre, pubblicizzato nuovamente la domanda suddetta emettendo, in data 09/02/2011 con il prot. 1601, l'ordinanza al Comune di Gela, alla quale ha fatto seguito:
- il deposito della stessa e degli atti di progetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/02/2011;
 - l'affissione della stessa ordinanza in originale, unitamente alla domanda, per il medesimo periodo di cui sopra, presso l'Albo Pretorio del Comune di Gela;
 - la trasmissione dell'ordinanza agli Enti di rito, alla ditta richiedente ed alla proprietaria dei terreni ove ricade la centrale (sig.ra Lombardo Tania);
 - la visita locale d'istruttoria è stata effettuata in data 22/04/2011 da funzionari del Genio Civile e dall'ing. Maurizio Sorce, incaricato dalla ditta richiedente ed in assenza della proprietaria dei terreni ove ricade la centrale (sig.ra Lombardo Tania) e di terzi;
 - inoltre, l'ordinanza ha fissato il termine ultimo per la presentazione di eventuali opposizioni, entro 20 giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ovvero presso l'Albo Pretorio del Comune di Gela.
11. a seguito delle predette pubblicazioni non sono state presentate, né presso l'Ufficio del Genio Civile, né presso il Comune interessato, opposizioni e/o osservazioni avverso la richiesta avanzata dalla società di che trattasi.

Con la predetta relazione di istruttoria il Genio Civile di Caltanissetta, considerato che:

- la derivazione risponde ad una razionale utilizzazione dell'acqua;
- non occorrono speciali cautele nei riguardi dell'interesse pubblico e dell'incolumità di opere e beni pubblici;
- non è temibile alcun inquinamento della falda acquifera per l'uso della derivazione e quindi non occorrono speciali prescrizioni in proposito;
- le opere di derivazione sono tecnicamente approvabili;

è del parere che, nei limiti della disponibilità della risorsa idrica, salvi i diritti dei terzi, possa essere assentita alla Siciliacque S.p.A., la concessione ad uso idroelettrico di che trattasi, previa l'acquisizione di tutti i preventivi pareri, autorizzazioni e/o nulla osta che siano necessari alla realizzazione dell'opera.

Considerato che la domanda in esame non è in contrasto con le previsioni del PRGA riguardanti il corso e la destinazione idropotabile della risorsa, che comunque deve essere salvaguardata in modo incondizionato, stante che le acque a valle dell'impianto, una volta turbinate, saranno rimesse nella condotta dell'acquedotto Blufi;

Considerato che le acque oggetto della domanda di concessione idroelettrica (portata di 250 l/sec) rappresentano un'aliquota di quelle oggetto della domanda di concessione idropotabile in sanatoria (portata di 1.006 l/sec) presentata dall'Ente Acquedotti Siciliani al Ministero dei Lavori Pubblici per il tramite dell'Ufficio del genio Civile di Palermo e registrata al prot. n. 2533 del 07/12/1999;

Considerato che può condividersi il parere espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta con la relazione d'istruttoria sopra citata e che, pertanto, può assentirsi alla Siciliacque S.p.A., la concessione ad uso idroelettrico delle acque da derivare dall'Acquedotto Blufi dall'impianto denominato " Blufi 1 " da realizzarsi nella p.lla 120 del f.m. 1 del Comune di Gela in c.da Arancio:

Portata massima	300 l/s
Portata media nominale	250 l/s
Salto nominale:	384,3 m
Potenza nominale (250 x 384,3):102:	942 kW

Considerato che qualora sia necessario dar luogo a procedure espropriative la Siciliacque S.p.A., dovrà ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente;

sto il disciplinare n. 6074 di rep., contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto in data 26/09/2012 presso l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta dall'ing. Maurizio Sorce, nato ad Agrigento il 26/07/1978, delegato in data 31/07/2012 dall'Amministratore

- Delegato della Siciliacque S.p.A. ing. Stefano Albani, che deve intendersi modificato all'art. 10 per quanto riguarda l'ammontare del canone annuo di euro 12.961,92, che, per effetto del tasso di inflazione programmata per l'anno 2013 e per l'anno 2014, risulta rideterminato in euro 13.423,50 salvo ulteriori modifiche ed integrazioni ed all'art. 8 per quanto riguarda i termini per l'attuazione delle opere, che, per effetto della effettiva possibilità per il richiedente di dare avvio i lavori, risultano decorrere non già dalla data dell'avvenuta notificazione dell'emissione del presente decreto di concessione, ma dalla data del titolo abilitativo unico alla realizzazione delle opere di cui al D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. o di quello semplificato comunque previsto dalla normativa di settore;
- Considerato che da parte del Dirigente del Servizio 12° Risorse idriche e Regime delle Acque del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità era già stato emesso il D.D.S. n. 493 del 21/02/2013, con il quale, ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933, era stata concessa alla richiedente di derivare dall'Acquedotto Blufi la portata media nominale di l/s 250,00 (mod. 2,50), corrispondente ad una potenza media nominale di 942 kW, per utilizzarla nell'impianto idroelettrico denominato "Blufi 1", da realizzarsi nella p.lla 120 del f.m. 1 del Comune di Gela in c.da Arancio.
- Considerato che con nota prot. n. 78 del 13/03/2013, il suddetto D.D.S. era stato restituito dalla Ragioneria Generale al Servizio 12° per l'assenza dell'informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura;
- Visto che con nota prot. n. 0033844 del 22/10/2013, la Prefettura di Caltanissetta ha comunicato che la documentazione di cui al c. 1; lett. a) dell'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 non è richiesta per Siciliacque S.p.A., essendo emerso che socio della stessa è la Regione Siciliana;
- Vista la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura rilasciata da Siciliacque S.p.A. in data 11/02/2014;
- Ritenuto di dovere assentire alla Siciliacque S.p.A. la concessione di che trattasi ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/33 e s.m.i.

DECRETA

- Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, salvi i diritti dei terzi, è concesso, ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i., alla Siciliacque S.p.A., codice fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese di Palermo 05216080829, giusta dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura rilasciata da Siciliacque S.p.A. in data 11/02/2014, con sede legate a Palermo in Via Gioacchino di Marzo 35, di derivare dall'Acquedotto Blufi la portata media nominale di l/s 250,00 (mod. 2,50), corrispondente ad una potenza media nominale di 942 kW, per utilizzarla nell'impianto idroelettrico denominato "Blufi 1", da realizzarsi nella p.lla 120 del f.m. 1 del Comune di Gela in c.da Arancio.
- Art. 2 La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, salvo l'anticipata interruzione dei termini contrattuali stabiliti nella Convenzione rep. n. 10994 del 20/4/2004, sottoscritta tra la società Siciliacque S.p.A. e la Regione Siciliana, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 6074 di Rep. del 26/09/2012 e verso il pagamento del canone annuo di euro 13.423,50 ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 36/94 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, con modifica del canone annuo di euro 12.961,92 stabilito all'art. 10 dello stesso disciplinare, per effetto del T.I.P. per l'anno 2013 e per l'anno 2014.
- Art. 3 Ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., è dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutti i lavori e le opere occorrenti alla costruzione della Centrale Blufi 1 ed è apposto il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto degli interventi;
- Art. 4 Ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., è conferita delega a Siciliacque S.p.A., nella persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più funzionari della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dal D.Lgs. 330/2004 e s.m.i., anche avvalendosi di società controllata e/o di società di servizi, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere di che trattasi.

Art. 5 La società Siciliacque S.p.A. si assume l'intera responsabilità per gli eventuali danni che dovessero essere causati dai lavori oggetto della presente concessione e renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia che dovesse pervenire da parte di terzi che si ritengano danneggiati.

Art. 6 Il collaudo delle opere dovrà essere eseguito secondo la vigente normativa. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori saranno a carico della società Siciliacque S.p.A.

Art. 7 I lavori dovranno avere inizio entro ventiquattro mesi ed ultimati entro i successivi trentasei mesi a far data dal titolo abilitativo unico alla realizzazione delle opere di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. o di quello semplificato comunque previsto dalla normativa di settore, come eventualmente modificate da proroghe agli stessi successivamente intervenute. La data di inizio lavori dovrà essere comunicata preventivamente all'Ufficio del Genio e parimenti dovrà essere comunicata la data di fine lavori. Eventuali proroghe dovranno essere richieste con congruo anticipo all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile che, valutate le relative motivazioni, si riserva di provvedere.

Art. 8 Prima di dare inizio ai lavori la società dovrà acquisire tutti i pareri, autorizzazioni e/o nulla osta che siano necessari alla realizzazione dell'opera, ivi compresa l'autorizzazione ex legge n. 64/74.

Art. 9 L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato sul cap. 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10 L'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 11 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, per la registrazione. Lo stesso sarà pubblicato per estratto nella GURS.

Palermo,

3 MAR 2014







Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

parte integrante e sostanziale del DDG n° 22 del 3.3.2014 avente ad oggetto:
Convenzione ex art. 7 TO. 1775/3 - Impianto idroelettrico Blufi

tra

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

e

la Società **Siciliacque S.p.A.** (di seguito "*Società*") con sede legale a **Palermo** in via **Gioacchino di
Marzo 35**, iscritta al Registro delle Imprese di **Palermo** al n° **242214**, in persona del Sig. **Stefano
Albani**, nato a **Pavia** il **07/12/59**, in qualità di **Amministratore Delegato** -

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche l'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "*Protocollo*");

Considerato che

ai sensi dell'articolo 3 del "*Protocollo*" la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativo e/o concessori



la propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e della "Società" interessata al rilascio di provvedimento di concessione delle acque per l'utilizzo idroelettrico ai sensi dell'art. 7 del T.U. n. 1775/1933 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti le autorizzazioni, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 4

La "Società" si impegna a:

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di



qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

• comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

• richiedere le informazioni del Prefetto, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011, per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

• approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto, di cui all'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

• comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

• effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

• comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

e/



inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

- inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al presente Patto, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La "Società" prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti revocherà il provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La "Società" è consapevole che la Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto si avvarrà della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività autorizzata con il provvedimento di cui il presente patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto Stefano Albani, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

_____, li ____ / ____ / ____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Siglacque S.p.A.

